ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Maironi Da Ponte"
Via Berizzi, 1 – 24030 Presezzo (BG)
Email bgis00800g@istruzione.it Pec bgis00800g@pec.istruzione.it
Tel. 035611400 Fax 035462117
C.F. 82003770169 | www.maironidaponte.edu.it | UF7NSR

ISISS MAIRONI DA PONTE AOOAD4A06A
Prot. 0014511 del 08/11/2025
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Delibera del Collegio docenti n. 44 del 30-10-2025
Delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 07-11-2025

Sommario

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 1
Premessa 3
Diritti delle studentesse e degli studenti 3
Doveri delle studentesse e degli studenti 3
Art. 1 Principi 4
Art. 2 Funzione dei provvedimenti e sanzioni disciplinari 4
Art. 3 Annotazione delle sanzioni disciplinari 4
Art. 4 Tipologie di sanzioni disciplinari 5
Art. 5 Denuncia all'autorità giudiziaria penale/ autorità competente 6
Art. 6 Mancanze disciplinari 6
Art. 7 Modalità di irrogazione delle sanzioni 7
Art. 8 Sanzioni irrogate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto 8
Art. 9 Sanzioni pecuniarie 8
Art. 10 Tipologie di attività proposte durante l'allontanamento dalle lezioni. 9
Art. 11 Ricorso avverso le sanzioni e Organo di garanzia 10
Art. 12 Garanzie 10
Art. 13 Tutela del diritto alla riservatezza 11
Art. 14 Voto di comportamento (Art. 1, c. 5, L. 150/2024) 11
Art. 15 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 12
Art. 16 Sanzioni disciplinari per uso di cellulari e/o di dispositivi elettronici 16
Art. 17 Sanzioni disciplinari per atti di bullismo e/o cyberbullismo 17
RIFERIMENTI NORMATIVI 17

Premessa

Il regolamento disciplinare delle studentesse e degli studenti, oltre che dai riferimenti normativi riportati in coda, trae origine dal *Patto di corresponsabilità* dell'Istituto finalizzato alla realizzazione di un'alleanza educativa e sottoscritto dalla famiglia, dalla/o studentessa/studente dalla scuola, così da creare le condizioni per la condivisione di regole e percorsi di crescita.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera e discriminazione ideologica, sociale e culturale.
Compito della scuola non è solo far acquisire competenze, ma anche concorrere alla crescita umana e civile delle/degli studentesse/studenti pertanto deve poter avere a sua disposizione degli strumenti concreti di carattere sia educativo che correttivo utili a far comprendere agli studenti la gravità ed il disvalore sociale di atti e comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.

Diritti delle studentesse e degli studenti

Le studentesse e gli studenti hanno diritto:

- ad una formazione che valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno, la pluralità delle idee e la globalità della persona;
- all'accoglienza, alla solidarietà e al diritto alla riservatezza;
- ad essere informate/i sull'organizzazione e le norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva, al dialogo costruttivo, anche attraverso la richiesta di assemblee per discutere, chiedere, proporre in merito all'organizzazione scolastica;
- alla trasparenza delle valutazioni;
- a un ambiente favorevole all'apprendimento e alle relazioni;
- ad offerte formative aggiuntive, integrative, di aiuto e di promozione alla salute;
- a vivere in condizioni di salubrità e sicurezza;
- ad usufruire di adeguati sussidi e strumentazioni.

Doveri delle studentesse e degli studenti

Le studentesse e gli studenti sono tenute/i:

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
- a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- ad osservare tutte le disposizioni impartite, sia in forma scritta (Regolamenti di Istituto) che verbalmente;
- informarsi preventivamente sugli orari delle attività didattiche esterne, di qualsiasi genere e finalità, prestando rispetto degli stessi;
- leggere regolarmente le circolari pubblicate e ogni altra comunicazione relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche pubblicate sulla Bacheca del Registro Elettronico/sito dell'Istituto;
- a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;

- a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto contenente le misure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- a conoscere e rispettare le norme in materia di bullismo e cyberbullismo e comunicare alle figure di riferimento eventuali violazioni della legge, commesse all'interno e fuori dall'istituto scolastico, sia nel caso fosse vittima che testimone;
- ad utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui;
- a distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in atti e comportamenti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi, aggressivi;
- a denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia come bulli o cyberbulli;
- a collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- a non rendersi protagonista di episodi di bullismo e cyberbullismo rispettando i compagni e non assumendo forme di prevaricazione;
- ad intervenire con immediatezza, anche con una semplice azione, per contrastare un atto di bullismo, mettendo in pratica quanto appreso nei momenti formativi.

Art. 1 Principi

I doveri delle studentesse/degli studenti sono individuati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria, ed enucleati nei Regolamenti di Istituto. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi nel rispetto delle norme procedurali contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 Funzione dei provvedimenti e sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità tenendo conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento sanzionato nonché delle conseguenze da esso derivanti. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e, per quanto possibile, ispirate al principio della riparazione del danno.

Art. 3 Annotazione delle sanzioni disciplinari

Il provvedimento disciplinare influisce sull'assegnazione del voto di comportamento. Il voto di comportamento concorre alla determinazione del livello di Competenza in materia di cittadinanza nella Certificazione delle competenze in assolvimento all'obbligo di istruzione; per gli studenti del triennio esso incide sulla successiva assegnazione del credito scolastico.
Le formulazioni scritte di provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni/dalla comunità scolastica sono inserite nel fascicolo personale della/dello studentessa/studente e seguono lo/la studente/essa nel trasferimento da una scuola ad un'altra o nel passaggio da un grado all'altro di scuola.
Le sanzioni possono essere irrogate anche per fatti accaduti all'esterno della Comunità scolastica, ma che comportano conseguenze e/o ricadute sulla Comunità scolastica.

Art. 4 Tipologie di sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

- **sanzioni per infrazioni lievi:**
  - richiamo verbale da parte dei docenti, del Dirigente Scolastico o suo delegato;
  - richiamo scritto; se posto in essere da un docente: nota disciplinare scritta sul registro elettronico; se posto in essere dal Dirigente scolastico: ammonizione scritta;
- **sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per una durata pari o inferiore ai 2 giorni** (deliberate dal Consiglio di classe): in questo caso lo/la studente/essa dovrà essere permanentemente presente a scuola e sarà coinvolto/a in attività di approfondimento mirate sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; dovrà produrre elaborati scritti e svolgere approfondimenti specificatamente calibrati sulla natura del comportamento scorretto, caratterizzando la sanzione quale occasione di crescita formativa e autoriflessione. Tali attività saranno svolte presso l'Istituto sotto la supervisione di docenti appositamente incaricati.
- **sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per una durata compresa tra 3 e 15 giorni** (deliberate dal Consiglio di classe): in questo caso lo/la studente/essa dovrà svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per cui è deliberato l'allontanamento presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito di elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del merito (enti caritatevoli, strutture assistenziali, organizzazioni del terzo settore o istituzioni pubbliche, con particolare riferimento a mense per indigenti, ospedali, case di riposo per anziani) o, ove non presenti ovvero nelle more della pubblicazione degli elenchi, a favore della comunità scolastica negli spazi scolastici sotto supervisione educativa. Queste attività potranno, su decisione del consiglio di classe, essere prolungate, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, anche al rientro dello studente in classe secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.
  Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- **sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni** (deliberate dal Consiglio di Istituto): in questo caso lo studente/essa seguirà un percorso di recupero educativo promosso dalla scuola in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. La durata è adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo.
- **sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non**

ammissione all'Esame di maturità (deliberate dal consiglio di Istituto): sono adottate in situazioni di recidiva delle fattispecie di cui al punto precedente, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello/la studente/essa nella comunità durante l'anno.

Art. 5 Denuncia all'autorità giudiziaria penale/ autorità competente

Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico/Docente/pubblico ufficiale è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale/ autorità competente a norma dell'art. 361 c.p.

Art. 6 Mancanze disciplinari

1. **Sono inadempienze al dovere di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di studio e, più in generale, alla propria responsabilità di studentessa/studente:**
   - assenze, ritardi nell'ingresso a scuola e uscite anticipate non giustificate o palesemente finalizzati a evitare verifiche e interrogazioni;
   - mancato assolvimento degli impegni scolastici o dei compiti a casa;
   - mancanza di strumentazione o materiale scolastico;
   - svolgimento di attività non previste nell'ora;
   - ritardo nel rientro in aula al termine dell'intervallo;
   - inopportune interruzioni delle lezioni;
   - rifiuto ad eseguire le prove di verifica;
   - copiatura da qualsiasi fonte durante le verifiche;
   - falsificazione di firme e documenti;
   - partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni;
   - ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

2. **Sono comportamenti scorretti verso le persone:**
   - mancanza di rispetto nei confronti delle/dei compagne/i e/o del personale che opera nella o con la scuola;
   - uso di termini o espressioni volgari, offensivi, ingiuriosi o minacciosi nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola;
   - danneggiamento di beni di proprietà altrui;
   - sottrazione di beni di proprietà altrui;
   - atti di violenza che mettano in pericolo l'incolumità altrui;
   - atti di violenza che ledano l'incolumità altrui;
   - atti di bullismo ossia atteggiamenti di sopraffazione/ prevaricazione verso gli altri, con riferimento a violenze verbali, fisiche e psicologiche;
   - atti di cyberbullismo, ovvero azioni di bullismo compiute mediante la rete telematica;
   - adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica;
   - ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

3. **Sono comportamenti irrispettosi verso l'ambiente scolastico, quale contesto di insegnamento, apprendimento e formazione:**
   - linguaggio, abbigliamento e comportamento non consoni all'ambiente scolastico (incluso l'ambito della formazione scuola-lavoro) che rechino offesa alla dignità dell'istituzione scolastica;
   - pubblicazione in rete di contenuti scolastici protetti;
   - uso scorretto o vietato di strumenti, beni e attrezzature di proprietà della scuola, anche immateriali;
   - utilizzo di account istituzionali per attività o scopi impropri di tipo privato;
   - ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

4. **Sono inadempienze rispetto al dovere di osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza della Scuola e di tutela della salute:**
   - violazione delle norme organizzative sull'uso dei laboratori, delle strutture e degli impianti (es.: accesso nei laboratori, nelle palestre, nelle biblioteche o nelle altre strutture dell'Istituto al di fuori dell'orario consentito o senza la supervisione di un docente o di un incaricato);
   - utilizzo indebito di scale e uscite di emergenza;
   - attivazione indebita dei dispositivi di sicurezza e procurato allarme, oppure manomissione degli stessi;
   - introduzione in Istituto senza autorizzazione di persone estranee;
   - introduzione nell'edificio di sostanze/bevande od oggetti pericolosi per la salute o la sicurezza delle persone e delle cose;
   - infrazione del divieto di fumo;
   - violazione delle norme relative allo svolgimento delle assemblee studentesche;
   - violazione delle norme organizzative sull'uso dei servizi igienici (es.: accesso ai servizi igienici della Scuola al di fuori degli orari consentiti o in violazione delle regole di fruizione);
   - ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che comporta violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola.

5. **Sono inadempienze rispetto al dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola:**
   - utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi diversi da quelli didattici e/illeciti;
   - utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti;
   - danneggiamento di beni di proprietà della Scuola e delle strutture della Scuola;
   - ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

Art. 7 Modalità di irrogazione delle sanzioni

Qualsiasi comportamento che violi il presente Regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari per l'irrogazione di una sanzione. Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto oppure oralmente (per l'ammonizione orale). Esse sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate alla/allo studentessa/studente interessata/o. I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie delle studentesse/degli studenti interessati. Nelle tabelle A, B e C (vedi infra), che costituiscono parte integrante del presente Regolamento,

vengono riportate le possibili infrazioni disciplinari non gravi e gravi. L'elenco riportato nelle tabelle citate ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art. 8 Sanzioni irrogate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto

1. **Il temporaneo allontanamento dalle lezioni per periodi non superiori a quindici giorni** può essere disposto dal Consiglio di Classe solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

2. **L'allontanamento dello/la studente/essa dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni** è adottato dal Consiglio d'istituto, nei seguenti casi:
   - quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
   - in caso di comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate o atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
     In tali casi la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

3. **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** è adottato dal Consiglio d'istituto al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni a) e b):
   a) in caso di recidiva dei comportamenti di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento o in caso di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
   b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

4. **L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi** è adottata dal Consiglio d'istituto nei casi più gravi tra quelli indicati al punto 3. ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

5. **Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato** in base all'ordinamento penale, il Dirigente scolastico/ Docente/ Pubblico Ufficiale presenta denuncia all'autorità giudiziaria penale.

Art. 9 Sanzioni pecuniarie

1. Risarcimento danni

Nel caso di danni al patrimonio della scuola provocati da atteggiamenti irresponsabili, l'autore del danno sarà tenuto a sostenere immediatamente l'onere della spesa e sarà sottoposto alle sanzioni disciplinari previste.

I comportamenti dannosi saranno disciplinati in base alla seguente procedura:

1) nel caso il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe ad assumersi l'onere del risarcimento, in relazione agli spazi occupati e ai sussidi utilizzati nella propria attività didattica;
2) accertato che la classe non sia responsabile, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni di cui ai seguenti punti a) e b);
   a) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, aule condivise in rotazione...) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa;

b) se i danni riguardano spazi collettivi (quali l'atrio) il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;

3) è compito della Giunta esecutiva stimare i danni e comunicare per lettera alle/agli studentesse/studenti interessate/i ed ai loro genitori (o a chi ne ha la tutela/affidamento) la richiesta di risarcimento per la somma spettante a ciascuno;
4) le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso anche parziale delle spese sostenute dall'ente locale/istituzione scolastica, sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

2. Sanzione amministrativa per violazione del divieto di fumo

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275. Nei casi di violazione del divieto, la cui segnalazione è compito di ogni lavoratore/trice della scuola, i soggetti incaricati dal Dirigente Scolastico procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale.

3. Risarcimento per furto o danneggiamento di beni altrui

In caso di furto o danneggiamento di beni altrui, la/il responsabile è tenuta/o a rifondere il valore di quanto sottratto o danneggiato.

Art. 10 Tipologie di attività proposte durante l'allontanamento dalle lezioni.

1. **Nei periodi di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni** la scuola propone attività di approfondimento mirate sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, quali:
   - attività di riflessione, studio, approfondimento e produzione sul comportamento scorretto messo in atto;
   - attività di riflessione sul Regolamento disciplinare e di Istituto;
   - partecipazione a seminari, webinar, corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.
2. **Nei periodi di allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni,** la scuola propone attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate individuate negli appositi elenchi regionali, che vengono approvati ed aggiornati annualmente dall'USR. A titolo d'esempio, si cercherà di incentivare:
   - attività di supporto a persone con disabilità o in condizione di marginalità sociale;
   - attività di contrasto alla violenza di genere;
   - attività di supporto agli stranieri per l'apprendimento dell'italiano;
   - attività di cura del verde cittadino.
3. **Nelle more della definizione degli elenchi regionali** delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale saranno svolte presso la scuola, a favore della comunità scolastica e sotto la supervisione educativa. Ne sono esempi:
   - attività di pulizia dei locali e/o delle aree esterne dell'Istituto;
   - attività di ripristino del decoro degli ambienti/ dei beni scolastici;
   - attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica (ad esempio, aiuto a compagni con disabilità/ fragilità/ infortuni temporanei; attività di studio peer-to-peer, etc.);
   - riordino di biblioteche o archivi della scuola;
   - attività di supporto per l'organizzazione di eventi scolastici.

Art. 11 Ricorso avverso le sanzioni e Organo di garanzia

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola secondo l'art. 5 (impugnazioni) dello Statuto degli studenti e delle studentesse. L'Organo di Garanzia che esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento è disciplinato come di seguito specificato.

1. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, un genitore, uno studente, un docente; il Consiglio di istituto designa i componenti dell'Organo di garanzia ed i rispettivi supplenti, sulla base delle candidature espresse dalle rispettive componenti (genitori, studenti, docenti). La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di Istituto stesso.
2. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo decadenza/perdita del diritto di far parte dell'Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, studenti) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
3. I componenti supplenti subentrano in caso di incompatibilità/ accertata impossibilità a partecipare alla seduta. Si specifica, a tal proposito, che il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il/la proprio/a figlio/a o studenti/esse appartenenti alla classe del/la proprio/a figlio/a; gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri/proprie studenti/esse; l'alunno/a componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a in prima persona o in cui è coinvolto un/una proprio/a compagno/a di classe.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla loro irrogazione.
5. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
6. Le votazioni sono palesi, senza astensione dal voto, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza (3 membri presenti).
8. L'Organo di Garanzia può confermare la sanzione irrogata, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Le/Gli studentesse/studenti, o chiunque vi abbia interesse, possono presentare reclamo contro le violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse all'Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 12 Garanzie

1. A tutela della/dello studentessa/studente si ricorda che:
   - le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previo accertamento da parte dell'organo competente della sussistenza di elementi probatori concreti e concordanti dai quali si evinca con ragionevole certezza la responsabilità disciplinare dello/a studente/essa;
   - la responsabilità disciplinare è personale;

- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione delle singole discipline;
- in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- ogni sanzione è temporanea e deve tener conto della situazione personale della studentessa e dello studente;
- è istituito un Organo di Garanzia, cui ricorrere in caso di impugnazione di un provvedimento;
- durante il periodo di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe;
- nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia della/dello studentessa/studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 13 Tutela del diritto alla riservatezza

Le sanzioni disciplinari costituiscono un'informazione di natura non sensibile sulla carriera della/dello studentessa/studente pertanto vanno inserite nel suo fascicolo personale e la/lo seguono all'atto del trasferimento in altra scuola fatto salvo il rispetto del principio di indispensabilità del trattamento di eventuali dati sensibili o giudiziari soprattutto riferiti a terzi interessati.

Art. 14 Voto di comportamento (Art. 1, c. 5, L. 150/2024)

Le sanzioni disciplinari incidono in maniera diretta sul voto di comportamento.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
Si sottolinea che, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di maturità conclusivo del percorso di studi. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal Consiglio di Classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4. del novellato DPR 249/1998, nei seguenti casi:

- per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui
- per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate anche con riferimento alle violazioni previste dai Regolamenti di Istituto
- per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

L'attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi comporta, in sede di valutazione finale, la sospensione del giudizio e l'assegnazione allo/la studente/essa di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di Classe comportano la non ammissione dello/la studente/essa all'anno scolastico successivo.
Nell'ultima annualità, in caso voto di comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di Classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.
Nel triennio, infine, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Art. 15 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Nelle seguenti tabelle sono indicate, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, le tipologie di infrazioni che possono essere oggetto di provvedimento disciplinare; per ogni infrazione sono indicate la tipologia di sanzione e le figure o gli organi competenti all'irrogazione delle stesse.
Qualunque comportamento motivatamente giudicato in contrasto con il corretto svolgimento della vita scolastica e le comuni norme della convivenza civile può dare luogo a procedimenti e/o provvedimenti disciplinari, anche se non esplicitamente riportato nelle tabelle a seguire, ma assimilabile alle tipologie ivi indicate.

TABELLA A INFRAZIONI DISCIPLINARI CHE PREVEDONO LA SANZIONE DELL'**AMMONIZIONE ORALE O SCRITTA**		
DOVERI	COMPORTAMENTI SANZIONABILI	ORGANO COMPETENTE
a. FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Assenze, ritardi e uscite anticipate ingiustificati 2. Assenze, ritardi e uscite anticipate palesemente finalizzati a evitare verifiche e interrogazioni 3. Ritardo nel rientro in aula al termine dell'intervallo 4. Mancato assolvimento degli impegni scolastici o dei compiti a casa 5. Mancanza di strumentazione o materiale scolastico 6. Copiatura da qualsiasi fonte durante le verifiche 7. Svolgimento di attività non conformi alla lezione in atto	– Docente – Consiglio di Classe – Dirigente Scolastico
b. RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Abbigliamento non adeguato al contesto scolastico/ alternanza formazione-lavoro 2. Uso di termini o espressioni volgari e offensivi 3. Interventi/ azioni di disturbo dell'attività didattica 4. Mancanza di rispetto del materiale altrui	– Docente – Consiglio di Classe – Dirigente Scolastico
c. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E	1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati	– Docente

CHE TUTELANO LA SALUTE		– Consiglio di Classe – Dirigente Scolastico
d. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Mancato rispetto della pulizia e decoro dell'ambiente, e/o dei materiali e attrezzature della scuola 2. Danneggiamenti involontari di beni e strutture della Scuola	– Docente – Consiglio di Classe – Dirigente Scolastico

TABELLA B
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI E/O REITERAZIONE DI INFRAZIONI OGGETTO DI AMMONIZIONE
Sanzione: **ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI**
(la durata dell'allontanamento è definita e commisurata alla gravità del reato)

DOVERI	COMPORTAMENTI SANZIONABILI	DURATA DELL'ALLONTANAMENTO	ORGANO COMPETENTE
a. FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione della relativa sezione della tabella A	Fino a 2 giorni	– Dirigente Scolastico – Consiglio di classe
b. RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione della relativa sezione della tabella A	Fino a 2 giorni	– Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui	Tra 3 e 15 giorni	
	3. Ricorso alla violenza fisica e/o verbale/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui	Tra 3 e 15 giorni	
	4. Atti di discriminazione	Tra 3 e 15 giorni	
	5. Furto di denaro o di oggetti personali di modico valore	Tra 3 e 15 giorni	
c. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Mancato rispetto delle norme relative al divieto di fumo	Fino a 2 giorni e sanzione pecuniaria (ex art. 7 L. 584/11 novembre 1975)	– Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
	2. Reiterato mancato rispetto del divieto di fumo	Tra 3 e 15 giorni e sanzione pecuniaria	
	3. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei Regolamenti di Istituto e comportamenti che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone (propria e altrui)	Tra 3 e 15 giorni	
	4. Introduzione e/o uso nella scuola di sostanze/bevande od oggetti pericolosi per la salute o la sicurezza delle persone e delle cose	Tra 3 a 15 giorni	

d. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature	Tra 3 e 15 giorni e risarcimento del danno	– Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe

TABELLA C
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
Sanzione: **ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA**
(la durata dell'allontanamento è definita e commisurata alla gravità del reato)
Quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
in caso di comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate o atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
In tali casi la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

DOVERI	COMPORTAMENTI SANZIONABILI	DURATA DELL'ALLONTANAMENTO	ORGANO COMPETENTE
a. RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 2. Ricorso alla violenza/atti che mettono in pericolo/ ledono l'incolumità altrui/ causano un danno all'integrità fisica e/o psicologica altrui 3. Atti di discriminazione 4. Comportamenti che configurino fattispecie di reato 5. Furto di beni di valore 6. Minacce, estorsioni, atti di violenza o aggressioni di qualsiasi tipo nei confronti del personale scolastico/ dei compagni 7. Violazioni delle norme, civili e/o penali, del rispetto civico, dell'etica nei confronti di persone e/o cose 8. Reiterazione di infrazioni disciplinari gravi della relativa sezione della tabella B	Oltre 15 giorni	Consiglio di Istituto
b. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti di Istituto e comportamenti che costituiscono grave pericolo per l'incolumità delle persone 2. Reiterato intenzionale mancato rispetto delle norme relative al divieto di fumo 3. Introduzione e/o uso di sostanze illegali 4. Introduzione nella scuola di sostanze/bevande od oggetti pericolosi per la salute o la sicurezza delle persone e delle cose	Oltre 15 giorni	Consiglio di Istituto

	5. Attivazione indebita dei dispositivi di sicurezza e procurato allarme, oppure manomissione degli stessi 6. Violazioni delle norme, civili e/o penali del rispetto civico, dell'etica nei confronti di persone e/o cose 7. Reiterazione di infrazioni disciplinari gravi della relativa sezione della tabella B		
c. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Grave danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature 2. Violazioni delle norme, civili e/o penali del rispetto civico, dell'etica nei confronti di persone e/o cose 3. Reiterazione di infrazioni disciplinari gravi della relativa sezione della tabella B	Oltre 15 giorni	Consiglio di Istituto

TABELLA D
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
SANZIONE: **ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO**
(con eventuale esclusione dallo scrutinio finale oppure non ammissione all'Esame di Stato)
Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

DOVERI	COMPORTAMENTI SANZIONABILI	ORGANO COMPETENTE
a. RISPETTO DEGLI ALTRI	Casi di recidiva e atti di violenza grave tali da ingenerare **elevato allarme sociale** per: 1. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 2. Ricorso alla violenza/atti che mettono in pericolo/ ledono l'incolumità altrui/ causano un danno all'integrità fisica e/o psicologica altrui 3. Atti di discriminazione 4. Comportamenti che configurino fattispecie di reato 5. Furto di beni di valore 6. Minacce, estorsioni, atti di violenza o aggressioni di qualsiasi tipo nei confronti del personale scolastico/ dei compagni 7. Violazioni delle norme, civili e/o penali, del rispetto civico, dell'etica nei confronti di persone e/o cose	– Consiglio di Istituto
b. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	Casi di recidiva e atti di violenza grave tali da ingenerare **elevato allarme sociale** per: 1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 2. Mancato rispetto delle norme relative al divieto di fumo 3. Introduzione o uso di sostanze illegali	– Consiglio di Istituto

	4. Introduzione nella scuola di sostanze/bevande od oggetti pericolosi per la salute o la sicurezza delle persone e delle cose 5. Attivazione indebita dei dispositivi di sicurezza e procurato allarme, oppure manomissione degli stessi 6. Violazioni delle norme, civili e/o penali del rispetto civico, dell'etica nei confronti di persone e/o cose	
c. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	Casi di recidiva e atti di violenza grave tali da ingenerare **elevato allarme sociale** per: 1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature 2. Violazioni delle norme, civili e/o penali del rispetto civico, dell'etica nei confronti di persone e/o cose	– Consiglio di Istituto

Art. 16 Sanzioni disciplinari per uso di cellulari e/o di dispositivi elettronici

Il presente Regolamento disciplinare si integra con il Regolamento d'Istituto relativo all'utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici. Tale regolamento costituisce parte integrante del presente documento e ne condivide i principi, le finalità educative e le sanzioni disciplinari.
Le infrazioni alle norme relative all'uso di cellulari e dispositivi elettronici comportano l'applicazione delle sanzioni specifiche in esso previste, secondo le procedure e i criteri ivi stabiliti. Si riporta di seguito la relativa tabella delle infrazioni e delle sanzioni previste da detto regolamento, al quale si rimanda per il dettaglio delle misure disciplinari.

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI SPECIFICHE PER USO DI CELLULARI E/O DISPOSITIVI ELETTRONICI

Per coloro che detenessero, durante l'attività didattica/ per tutto l'orario scolastico, cellulari e/o dispositivi elettronici ACCESI si erogano le seguenti sanzioni ispirate al principio di gradualità e proporzionalità, e alle finalità educative della scuola:

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
DETENERE DISPOSITIVI CONTRAVVENENDO A QUANTO SOPRA CITATO REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE	✓ Ritiro del dispositivo che verrà restituito **SOLO dalla dirigenza esclusivamente ai genitori o** agli esercenti la patria potestà previo appuntamento ✓ Nota disciplinare su registro elettronico ✓ Eventuale sospensione fino a 2 giorni stabilita dal C.d.C.. ✓ Ritiro del dispositivo che verrà restituito **SOLO dalla dirigenza esclusivamente ai genitori** o agli esercenti la patria potestà previo appuntamento ✓ Nota disciplinare su registro elettronico	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico

	✓ Sospensione DA 3 A 5 giorni stabilita dal C.d.C..	
EFFETTUARE FOTO O RIPRESE VIDEO NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE	✓ Ritiro del dispositivo che verrà restituito **SOLO dalla dirigenza esclusivamente ai genitori** o agli esercenti la patria potestà previo appuntamento ✓ Nota disciplinare su registro elettronico ✓ Sospensione da 5 a 7 giorni stabilita dal C.d.C. ✓ Eventuale denuncia alle autorità competenti in caso di ipotesi di reato ✓ Eventuale esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e/o uscite didattiche	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico
DIFFONDERE MATERIALE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICO SU QUALSIASI MEZZO DI COMUNICAZIONE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE	✓ Ritiro del dispositivo che verrà restituito **SOLO dalla dirigenza esclusivamente ai genitori** o agli esercenti la patria potestà previo appuntamento ✓ Nota disciplinare su registro elettronico ✓ Sospensione da 8 a 15 giorni stabilita dal C.d.C. ✓ Denuncia alle autorità competenti ✓ Esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e/o uscite didattiche	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico
CONFIGURAZIONE FENOMENO BULLISMO - CYBERBULLISMO	**Nei casi più gravi**, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), oltre a quanto previsto al punto precedente, il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore ai 15 giorni di sospensione e, nei casi più gravi, comminare: l'allontanamento dalla comunità scolastica e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Docente Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto

Art. 17 Sanzioni disciplinari per atti di bullismo e/o cyberbullismo

L'Istituto è dotato di un Protocollo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dal Consiglio d'Istituto, che disciplina in modo dettagliato le procedure di segnalazione, intervento, tutela e sanzione relative a tali comportamenti.
In considerazione della specificità delle procedure previste si rinvia integralmente al citato Protocollo sul bullismo e cyberbullismo, il quale costituisce parte integrante del presente Regolamento disciplinare di Istituto e riferimento normativo e operativo per tutte le situazioni e fattispecie riconducibili a tali fenomeni.
Ogni comportamento che possa configurarsi come episodio di bullismo o cyberbullismo sarà pertanto trattato secondo le modalità e le sanzioni previste dal suddetto Protocollo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Costituzione italiana - D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*)

- Circ. n. 362 del 25/8/1998 (*Uso del telefono cellulare nelle scuole*)
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*)
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998*)
- Nota Prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto D.P.R. n. 235/2007 e D.P.R. n. 249/1998 (*Nota recante prescrizioni sulle caratteristiche che devono presiedere la redazione dei regolamenti disciplinari*)
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (*che all'art. 1 istituisce nella scuola l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado*)
- C.M. 11 dicembre 2008 (*Prime istruzioni sui processi di attuazione del D.L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, paragrafo: La valutazione del comportamento degli studenti*)
- D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 (*Finalità e criteri di valutazione del comportamento*)
- C.M. 23 gennaio 2009, n. 10 (*Valutazione degli apprendimenti e del comportamento, in particolare il paragrafo "Valutazione del comportamento"*)
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, in particolare l'articolo 7*)
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, (*art. 4 Tutela della salute nelle scuole, in particolare i commi 1- 4*)
- D.M. 15/03/2007, n. 30 (*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*)
- D.M. 30/11/2007, n. 104 (*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*).
- Legge 29/5/2017, n. 71 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».
- Legge 1/10/2024, n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".
- Disposizione Ministeriale Prot. n. 3392 del 16/06/2025 sull'utilizzo del telefono cellulare negli spazi scolastici.
- DPR 134 dell'8 agosto 2025, *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.
- DPR 135 dell'8 agosto 2025, *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione*.